CAMERA DEI DEPUTATI N. 785

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI

Presentata il 24 ottobre 1979

Norme per la sperimentazione dei dipartimenti nell'università

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In questi ultimi anni sia perché i problemi dell'università sono giunti a saturazione, sia perché sono scoppiate contraddizioni particolari, ultima quella dei precari, si è sviluppato un dibattito, talvolta molto aspro che ha diviso docenti, studenti e forze politiche.

La considerazione che viene spontanea è che questi dibattiti per i loro contenuti, per gli interessi che rappresentano sono più simili ad esercitazioni accademiche che ad una vera battaglia politica, a cui poi segua un intervento sulla realtà, una modificazione dello stato di cose presenti.

Né questo avviene per l'insipienza o la cattiva volontà, né unicamente per la pervicacia delle forze controriformatrici. Il problema è ben più complesso. Si concentrano nella questione università molti degli interrogativi che investono le ragioni materiali ed ideali della società, il ruolo del lavoro intellettuale, la formazione degli « apparati ideologici ». Incidono a fondo l'organizzazione della società e la struttura del sistema produttivo.

Nella questione universitaria, e in generale in quella del lavoro qualificato si condensa la contraddizione di fondo del sistema capitalistico quella tra le forze produttive ed i rapporti di produzione, non solo come contraddizione quantitativa tra il tasso di sviluppo possibile e quello effettivo, ma come contraddizione qualitativa tra il tipo di sviluppo che il sistema persegue ed i bisogni sociali che esso sollecita. È l'esplosione di questa contraddizione ad aver minato alle fondamenta le funzioni originarie dell'università. Da qui nasce la difficoltà a riproporre in modo indolore una università come sede di

formazione e di ricerca, come centro di produzione e riproduzione di ruoli sociali. L'università non è più in grado di accogliere la massa studentesca, non riesce a dare alla laurea una adeguata funzione sociale, non riesce ad esprimere un equilibrato rapporto con la società, in sostanza non ha alcuna produttività sociale. Siamo ormai alla crisi verticale della vecchia università. Le classi dirigenti del passato, espressione di un paese a capitalismo ritardato, di uno stato unitario giovane, ispirarono una università selettiva, autoritaria, povera di tecnici e ricca « di intellettuali mediatori del consenso ».

Era necessario formare i quadri delle istituzioni, i servizi dello Stato e della società civile, per questo l'ideologia era di grande valore. Così, allora, la classe dirigente si rappresentò, così prefigurò la sua riproduzione.

Sino a quando l'Italia non fu investita dalle contraddizioni dello sviluppo capitalistico, sino a quando fu bloccata ogni mobilità sociale, sino a quando fu mortificata la spinta delle masse alla istruzione, questo ordinamento universitario poté durare.

Quando, al contrario, l'accelerato sviluppo del sistema economico, quando la illusione della società dei consumi richiese la mobilitazione dei nuovi quadri tecnici e professionali e la diffusione dei nuovi modelli culturali ed ideologici e quando ancora, la spinta di massa alla istruzione venne legittimata anche sul terreno istituzionale, questo antico ordinamento universitario entrò profondamente in crisi.

A questo punto, nell'assenza di una volontà riformatrice e di un progetto educativo, divenuta impraticabile una risposta modernista, inizia la decadenza dell'istituzione universitaria.

A questo punto inizia una modificazione profonda dello studente, da soggetto privilegiato a potenziale disoccupato, emarginato dalle relazioni produttive e sociali.

A questo punto appare con evidenza la miseria della nostra ricerca profondamente condizionata da una concezione aristocratica della scienza, da una scuola dominata da una cultura idealistica e letteraria, subalterna alla divisione internazionale del mercato.

A questo punto si pone di nuovo drammaticamente l'interrogativo: perché la università ?

Il formarsi della cultura non è né lineare né neutro, nessun sapere è disinteressato, è sempre funzionale alla coscienza che una società ha di sé, è proiezione delle contraddizioni sociali, registro dei rapporti di forza reali.

Quanto sia vecchia questa nostra università, quanto sia lontana dalla realtà è cosa inutile da dimostrare. È quindi necessario un profondo rivoluzionamento. Pregiudiziale, comunque, è la sconfitta di alcune ipotesi restauratrici. Restaurazione che può significare l'abbandono della università alla sua decadenza ideale e scientifica, mentre si favorisce parallelamente la nascita di nuove sedi private di ricerca e di formazione professionale.

Restaurazione che può significare la reintroduzione violenta dei meccanismi selettivi ed autoritari.

Né convincono sul versante progressista quelle ipotesi sull'università che si richiamano all'esperienza anglosassone. Non sono convincenti perché rischiano di dare una risposta essenzialmente metodologica ad un problema che ha ben altra radicalità ed implicazioni.

È giusto rompere le cattedrali-università, diffondere ed articolare nel territorio, nell'intero tessuto sociale questa istituzione. Questo potrebbe permettere un accesso più libero, più equilibrato, ma la funzione, il ruolo dell'università resta ancora indeterminato. Il decentramento è uno dgli aspetti del problema, ma gli interrogativi che vengono dalle centinaia di migliaia di disoccupati intellettuali, dall'impoverimento culturale dell'università, dalla contraddizione fra una università di massa ed allo stesso tempo qualificata richiedono ben altra risposta. Non si ottiene alcuna risposta restando chiusi nei meccanismi universitari, al più, come testimoniano anche i migliori dibattiti, si fa della

decorosa ingegneria istituzionale. Altro deve essere il punto di partenza. Si tratta di utilizzare la diffusione delle conoscenze culturali, tecniche e scientifiche come principio fondamentale nella formazione della ricchezza sociale. La socializzazione della conoscenza può rappresentare la premessa per modificare la natura del lavoro; l'organizzazione e la direzione della società.

Si parla, ormai, quasi fosse un senso comune, di decentramento dello Stato e di superare, in questo modo, la concentrazione del potere delle clientele, i privilegi e le inefficienze che si concentrano nelle maglie burocratiche. Questa diffusione dello Stato non è data se non penetra nella società la conoscenza dei meccanismi profondi del governo sociale, non è possibile senza una generale alfabetizzazione della gente.

Che sia necessario prevenire e non limitarsi a curare le malattie, è una idea comunemente accettata. Ma deve essere chiaro che diritto alla salute vuol dire in primo luogo, rimuovere le cause originarie del male, e quindi, una modificazione radicale della organizzazione del lavoro, dei meccanismi sociali, una lotta intransigente contro la degradazione dello ambiente. Ora, questa impresa non è realizzabile senza una straordinaria ricognizione, senza una presenza attiva politica e culturale della gente.

Si è aperta in questi ultimi giorni con i licenziamenti della FIAT e dell'Alfa Romeo, una aspra polemica sull'assenteismo, sulla tendenza sempre più diffusa a rifiutare un lavoro subalterno ed alienato. Questo ordine di problemi ha nella prospettiva due sole possibilità di soluzione: lo utilizzo di strumenti repressivi, la riduzione delle libertà sindacali ed individuali, o, al contrario, l'acquisizione generalizzata da parte del movimento operaio della cultura scientifica, degli strumenti tecnici necessari a conoscere, a dominare ed orientare il complesso dell'apparato produttivo, a ricostruire, quindi, nuove motivazioni al lavoro.

Queste schematiche considerazioni ci fanno comprendere quanto sia importante la funzione di una università come sede di formazione permanente, ed ancora, come sia possibile utilizzare sin da oggi l'immensa ricchezza umana e scientifica incorporata nelle centinaia di migliaia di giovani disoccupati diplomati e laureati.

A partire da queste considerazioni possiamo affrontare un problema che è ormai divenuto di enorme importanza. Avanzano innovazioni profonde nel campo delle tecnologie e della scienza, sono modificazioni che investono le fonti energetiche, le automazioni industriali, le tecnologie dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Queste novità scientifiche, come molti studiosi hanno fatto notare, possono avere delle implicazioni mostruose: ulteriore concentrazione del potere, passivizzazione ed emarginazione dell'individuo sociale. Deve essere chiaro, però, che insieme a questi gravi pericoli si presenta alla società una straordinaria occasione. Questo rivoluzionamento scientifico può divenire la base materiale per una sostanziale liberazione del lavoro alienato, può fornire gambe reali ad una diffusione della « democrazia » e della direzione della società. Per raggiungere questo salto di qualità storico è decisiva la socializzazione della scienza e dei suoi paradigmi. Per queste considerazioni la nostra opposizione al numero chiuso, non nasce da una visione strettamente populista dell'università, bensì dalla convinzione che la espansione della scolarità di massa è la sola via per rispondere al problema dello sviluppo, per aggredire la contraddizione drammatica fra rapporti di produzione e rapporti sociali. Non è possibile una soluzione, come testimoniano molti degli economisti, non solo di sinistra, della crisi del sistema e dell'università restando prigionieri degli strumenti economici e sociali « classici ». Le relazioni fra gli uomini, il rapporto fra l'uomo e l'ambiente, la soggettività sociale, la diffusione del sapere, sono « princìpi » che a diritto entrano nell'economia, e sarebbe un grave errore non prenderne atto.

Sono, quindi, straordinari gli interessi economici, sociali e culturali che si con-

centrano sull'università. Questo spiega l'immobilismo, « l'impossibilità » della riforma globale dell'università. Non si rimuovono, come dimostrano i fatti, interessi corposi, privilegi acquisiti, condizionamenti generali, problemi reali, con un colpo di legge. Da questa considerazione si muove una delle ragioni della nostra proposta di sperimentazione dipartimentale, ovvero la necessità di liberare energie, contraddizioni sociali. come condizione decisiva per arrivare ad una riforma compiuta della università. Una seconda ragione che ispira il nostro disegno sulla sperimentazione è questa: non è credibile definire lo stato giuridico del personale docente, quindi predeterminare l'impalcatura, la soggettività dell'università, senza definire ruoli, « produttività », prospettive dell'università.

Per questa via si costruiscono le occasioni per nuove spinte ed aggregazioni corporative, e si pregiudica, sostanzialmente, l'ipotesi di un rinnovamento radicale dell'università.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A partire dal primo anno accademico susseguente l'entrata in vigore della presente legge si apre una fase di sperimentazione della nuova struttura universitaria (dipartimenti, corso di laurea e consiglio di ateneo) della durata di 3 anni che troverà la sua conclusione in una definizione legislativa della struttura universitaria.

ART. 2.

(*Funzioni dei dipartimenti*).

Il dipartimento è la struttura fondamentale della istituzione universitaria; tramite i suoi organi programma, coordina e dirige le seguenti attività:

1) didattica curricolare che tenga conto della organizzazione produttiva e sociale;

2) attività di formazione permanente;

3) ricerca di base;

4) ricerca applicata e finalizzata;

5) attività professionali e di sviluppo, necessarie alla qualificazione delle discipline.

Ciascun dipartimento deve realizzare i corsi, i seminari, i cicli di esercitazione, richiesti ad esso dai vari corsi di laurea, tenendo conto delle esigenze che derivano dalla presenza di lavoratori studenti, studenti fuori-sede, ecc.

Ciascun dipartimento, deve programmare un ciclo di corsi di formazione permanente sia a partire da una propria decisione sia in risposta a committenze esterne, tenendo in conto particolare le richieste che emergono dalle necessità di qualificazione degli insegnanti e dalle ne-

cessità delle organizzazioni sindacali per le 150 ore.

Ciascun dipartimento deve definire un programma di ricerca di base che pur rispettando la libertà di scelta di ciascun docente, definisce obiettivi coerenti e annuali dell'attività stessa.

Ciascun dipartimento, inserendosi in programmi di ricerca nazionali, o rispondendo a richieste a livello regionale o locale, deve definire un programma di attività di ricerca applicata finalizzata anche in risposta a committenze esterne (enti pubblici e privati).

Le ricerche su committenza esterna devono essere finanziate dal committente. Per rilevanti fini sociali esse possono essere sviluppate anche con i soli fondi del dipartimento stesso.

Ciascun dipartimento, deve programmare le attività professionali e di sviluppo necessarie alla qualificazione delle discipline. A questo scopo hanno la possibilità di realizzare rapporti con enti esterni. Tali attività non possono comunque impegnare il dipartimento oltre il 20 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo.

Allo scopo di promuovere l'intreccio di momenti formativi e lavorativi degli studenti, il dipartimento si assume l'onere della formazione e del sostegno scientifico di questi studenti, che singolarmente o riuniti in cooperative accedono a contratti di formazione e lavoro, coerenti con le discipline appartenenti al dipartimento.

ART. 3.

(Funzioni del corso di laurea).

Ciascun Consiglio di corso di laurea definisce un profilo professionale, e sulla base di questo indica orientativamente piani di studio flessibili.

Sulla base di questi piani di studio indica ai dipartimenti le necessità didattiche a cui devono far fronte, e le modalità necessarie in relazione alle condizioni studentesche.

ART. 4.

(*Funzioni del Consiglio di ateneo*).

Il Consiglio di ateneo assume le funzioni che sono oggi del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.

In particolare esso approva la costituzione (anche a termine) e lo scioglimento dei dipartimenti e i passaggi del personale da un dipartimento all'altro; disciplina le modalità di rapporto dei dipartimenti con enti esterni, approva la costituzione e la chiusura dei corsi di laurea, indica gli obiettivi annuali dell'ateneo.

ART. 5.

(*Atti preliminari alla sperimentazione*).

Entro il 1° novembre dell'anno dell'entrata in vigore della presente legge, ciascun ateneo deve istituire i propri organi di governo a tutti i livelli. I consigli di istituto, di facoltà, di corso di laurea, ed il Senato accademico devono essere costituiti da rappresentanti di ciascuna componente (varie fasce di docenti, contrattisti, assegnisti, borsisti, personale non docente, studenti) in modo che nessuna componente abbia la maggioranza assoluta.

Tutti i membri sono elettivi.

Il Rettore deve essere eletto da rappresentanze dell'intero personale docente e non docente e dagli studenti.

Il Consiglio di ateneo entro il 30 giugno deve definire i corsi di laurea che si attiveranno nell'anno successivo e quelli che verranno chiusi, la costituzione di nuovi dipartimenti e la chiusura di vecchi. Deve inoltre inviare al CUN tutta la documentazione inerente alla sperimentazione.

Il 1° settembre decadono i Consigli di facoltà, di istituto e vengono insediati i nuovi Consigli di dipartimento, che entro il 1° novembre definiscono il programma di attività per il successivo anno accademico.

ART. 6.

(*Primo anno di sperimentazione*).

Entro il 30 novembre deve essere compiuta l'elezione del Consiglio di ateneo che deve essere composto da rappresentanti di tutte le componenti, e da rappresentanti del CUN (1), del CNEL (2), del Comune (1), della Regione (1) e dal direttore amministrativo; il Comitato di ateneo assume le competenze di Senato accademico e Consiglio di amministrazione, che decadono.

Entro il 30 gennaio dell'anno seguente il Consiglio di ateneo, sentite le proposte di facoltà e di istituto, e le esigenze dei singoli, promuove la costituzione dei dipartimenti, di cui definisce il numero, la denominazione, e l'organico docente e non docente, e le strutture edilizie.

Nei successivi 30 giorni ciascun docente può essere, su richiesta motivata, trasferito ad altro dipartimento. Il 10 marzo la costituzione dei dipartimenti è definitiva.

Entro il 30 gennaio il Consiglio di ateneo definisce il regolamento dei consigli di dipartimento e dei consigli di corso di laurea.

Entro il 30 marzo debbono essere eletti i consigli di corso di laurea e di dipartimento.

ART. 7.

(*Secondo e terzo anno di sperimentazione*).

I dipartimenti debbono definire entro il secondo anno il proprio ruolo giuridico in modo da regolamentare le attività professionali e di sviluppo.

Il dipartimento può definire integrazioni di stipendio per i docenti che si impegnano a svolgere l'intera loro attività professionale, scientifica e didattica nel dipartimento stesso, in misura non superiore al 50 per cento dello stipendio.

Il Consiglio di ateneo approva in via transitoria, per la fase di sperimentazione,

le modalità di costituzione in soggetto giuridico del dipartimento e le norme sulle integrazioni di stipendio.

ART. 8.

(*Conduzione della sperimentazione e ruolo del CUN*).

Il CUN segue tutto l'itinerario di sperimentazione. Attraverso uno stretto rapporto con gli Atenei, prepara per il mese di settembre successivo allo scadere del triennio, una conferenza nazionale degli Atenei a cui presenterà una proposta di regolamentazione della struttura universitaria.

ART. 9.

(*Diritto allo studio*).

I dipartimenti possono utilizzare parte dei loro fondi per favorire esperienze di studio-lavoro:

1) a complemento di attività di formazione per studenti organizzati in cooperative in progetti di utilità sociale con contratti di formazione-lavoro;

2) nella promozione di intese con enti pubblici per la definizione di progetti di formazione-lavoro, che occupano (con retribuzioni proporzionali all'orario di lavoro) giovani in attività connesse alla scelta della programmazione economica nazionale e regionale.

ART. 10.

(*Reclutamento*).

Si accede al ruolo di docente universitario:

dopo un periodo di quattro anni di attività di formazione e di ricerca retribuiti e da fare dopo la laurea (questa nuova figura universitaria prende il nome di docente ricercatore in formazione).

Il docente ricercatore in formazione non deve svolgere nel corso del quadriennio alcuna attività didattica:

il numero dei docenti ricercatori in formazione deve essere programmato in modo da garantire, salvo casi eccezionali, il passaggio al ruolo di associato.

Vengono garantiti al docente ricercatore in formazione corsi di formazione italiani o stranieri a livello post-universitario; il docente ricercatore in formazione deve partecipare alle attività di ricerca di base e finalizzate programmate dal dipartimento in cui è inserito.

ART. 11.

Se la legge di stato giuridico entra in vigore durante il periodo di sperimentazione le norme contenute nella presente legge per quanto riguarda tempo pieno, incompatibilità e retribuzione sono subordinate a quelle contenute nello stato giuridico.

Il Ministro della pubblica istruzione interviene sugli Atenei che non attuano la sperimentazione secondo le modalità poste nella presente legge, prima attraverso una ispezione, e se la situazione non si modifica, in accordo alle norme presenti in questa legge, nominando un commissario per l'attuazione della presente legge nell'Ateneo stesso.